

**LA TRASVERSALITÀ DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA
“PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA”
(COMMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 119 DEL
2014). GESTIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ABRUZZO IN
RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL GASDOTTO BRINDISI – MINERBIO^{*}**

di

Pietro Pulsoni

*(Dottorando in Istituzioni, Mercato, Garanzie e Tutela dell'Individuo
Università degli Studi dell'Aquila)*

6 agosto 2014

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale torna ad occuparsi del riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni in ordine alla materia <produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia>, che all'esito della riforma del Titolo V operata con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 è collocata nel novero di quelle a competenza ripartita o concorrente di cui al 3° comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa regionale oggetto di ricorso governativo.

Oggetto del giudizio di costituzionalità era la disposizione della legge regionale dell'Abruzzo (art. 2 L.R. 7 giugno 2013 n. 14 – modificativa della L.R. n. 2/2008) secondo cui <<la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio>>. Attraverso tale disposizione, approvata quale emendamento c.d. bipartisan, il Consiglio Regionale aveva inteso perseguire le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute già oggetto

^{*} Articolo sottoposto a referaggio.

di precedente normativa (L.R. 3 marzo 2010 n. 7 – anch'essa modificativa della L.R. n. 2/2008), poi caducata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2013. In particolare emerge dagli atti della riunione consiliare¹ come tra le finalità precipue della normativa vi fosse quella di sollecitare il Governo all'individuazione di soluzioni tecniche diverse, rispettose del principio di precauzione in relazione al rischio sismico. L'istruita vicenda concerne la localizzazione lungo l'Appennino abruzzese di un segmento del gasdotto Brindisi – Bologna – Minerbio.

In particolare le comunità locali (delle zone interne dell'Appennino abruzzese) lamentano la sottovalutazione sia del rischio sismico che dell'impatto ambientale di tale gasdotto con particolare riguardo a zone ricomprese in aree protette o comunque alle stesse limitrofe.

La disposizione costituzionale – la cui interpretazione è stata fino ad oggi tutt'altro che univoca, soprattutto in relazione alla materia di cui alla sentenza in commento – prevede che in relazione a tali materie <spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato >.

Come abbondantemente chiarito dalla Consulta con la Sentenza n. 383 del 2005, l'espressione <produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia>, lungi dall'attenere a sole fattispecie dinamiche quali appunto quelle della produzione, trasporto e distribuzione, è stata considerata logicamente ricomprensiva le nozioni di “politica energetica nazionale” di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 112 del 1998², con riferimento a pressoché “qualunque fonte di energia”³.

Per quel che poi specificamente concerne l'ambito materiale delle disposizioni scrutinate nella Sentenza in commento, la normativa speciale – Legge n. 239 del 2004 – nel determinare i principi fondamentali del <sette energetico> ha specificamente incluso il gas nel proprio oggetto⁴.

La novella costituzionale del 2001 nell'inserire tale materia nel contesto della competenza ripartita aveva fatto proprio il precedente orientamento della giurisprudenza costituzionale che, lucidamente, non aveva ommesso di considerarne la stretta connessione con ulteriori materie ed in particolare con la “tutela dell'ambiente”, configurata dalla stessa giurisprudenza

¹ Seduta 148 del 21.05.2013.

² Laddove in contrasto con la *devolution*, moda dell'epoca, si aveva cura di precisare che <Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale>.

³ V. p. 13 del *Considerato in Diritto*, Corte cost. Sentenza 14.10.2005 n. 383; v. B. CARAVITA, *Lineamenti di Diritto regionale e federale*, Torino, 2009 pp. 146-147

⁴ V. art. 1 l. 239/2004.

come “valore” incidente su diversi ambiti materiali. Tale orientamento è stato poi confermato anche in seguito alla riforma⁵.

Nello specifico le pronunce della Corte antecedenti la novella costituzionale del titolo V avevano ben rilevato l'intreccio in dinamica tensione con le ulteriori materie del territorio, urbanistica, salute e assistenza sanitaria (materie già a competenza ripartita nella previgente formulazione dell'art. 117 della Costituzione)⁶, riconoscendo comunque la presenza di un <preminente interesse generale al programmato reperimento e sfruttamento delle fonti di energia>.

Questo interesse generale individuava nella legislazione statale la sede più idonea alle opzioni strategiche fondamentali mentre nel livello territoriale quello vocato alla concretizzazione e alla finalizzazione di tali scelte, nel presupposto che il coinvolgimento del livello decisionale decentrato avrebbe ridotto le esternalità negative che producono le imposizioni delle scelte alle comunità locali⁷.

Tale assetto ha trovato specificazione puntuale, ad opera della giurisprudenza costituzionale, nell'elaborazione concettuale di un procedimento in cui fosse concretizzato il rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, imposti dai nuovi artt. 117 e 118 della Costituzione. Attraverso le pronunce 303 del 2003 e 383 del 2005 la Corte ha ribadito l'essenzialità <nell'attuale situazione, [...delle...] intese [le quali] costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese “in senso forte”, ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti>⁸. Sottolineando poi come in ipotesi residuali di impossibile conseguimento dell'intesa, pur ad esito di tentativi volti ad individuare anche soluzioni *ad hoc* basate su procedure innovative, poteva utilizzarsi, pur << in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni”>⁹.

Già precedentemente la Corte aveva comunque avuto modo di rilevare con la precedente Sentenza 62 del 2005, relativa allo stoccaggio dei rifiuti nucleari, come quando gli interventi

⁵ V. par. 2.1. del *Considerato in Diritto* Corte cost. Sent. del 28.06.2006 n. 246

⁶ Per un ampio excursus sulla giurisprudenza costituzionale ante L. cost. n. 3/2001 si veda L. MEZZETTI L. (a cura di), *Manuale di diritto ambientale*, Padova, 2001, p. 1016;

⁷ V. J. BUCHANAN, G. TULLOCK, *Il calcolo del consenso. Fondamenti logici della democrazia costituzionale*, Bologna, 1998.

⁸ Corte cost. Sent. 14 ottobre 2005 n. 383.

⁹ V. Corte cost. Sent. 14 ottobre 2005 n. 383.

necessari realizzati dallo Stato in vista di interessi unitari di tutela ambientale «*concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi*». Con ciò intendendo la necessità, allorquando fosse stato individuato il sito destinato alla realizzazione di un impianto di tutelare -perché costituzionalmente garantito - <<*l'interesse territoriale della Regione nel cui territorio l'opera è destinata ad essere ubicata*», e che non sarebbe stato più sufficiente << *a questo livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata*>>.

Le affermazioni di principio contenute nelle Sentenze pronunciate nel primo quinquennio successivo alla riforma del Titolo V ed in particolare in quelle dinanzi richiamate, se da un lato attraverso l'individuazione delle c.d. competenze trasversali¹⁰, non strettamente congruenti determinate materie bensì finalisticamente orientate alla salvaguardia di valori complessi e proprio per questo idonee ad incidere su tutte le aree di spettanza regionale¹¹, hanno legittimato l'intervento statale, dall'altro lato hanno comunque sottolineato la necessità di limitarlo a quanto strettamente indispensabile sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e comunque attraverso procedure che assicurassero la partecipazione dei livelli coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o comunque prevedendo adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali.

La Legge 239 del 2004, norma-parametro interposta nella pronuncia in commento, ha avuto la precipua finalità di porre, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, “i principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell’art.

¹⁰ In generale, sulle “materie” trasversali e sul riparto di competenze Stato – Regioni alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale vedi, ad esempio, A. RUGGERI, voce *Regione (dir.cost.)* e G. DI COSIMO, voce *Materie (riparto delle competenze)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche- Agg.*, 2008, rispettivamente 708 ss. (720 ss.) e 475 ss. Sulla prevalenza degli interessi nella ricostruzione delle competenze statali e regionali dopo la riforma del Titolo V cfr. il saggio monografico di F. BENELLI, *La “smaterializzazione” delle materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione*, Milano 2006

¹¹ V. ONIDA, *Applicazione flessibile e interpretazione correttiva del riparto di competenze in due sentenze “storiche”* e P. CARETTI *Le sentenze nn. 303/2003 e 14/2004: due letture “creative” del nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2008, rispettivamente 776 ss. e 810 e ss

117, terzo comma, della Costituzione”, dettando, altresì, disposizioni che contribuiscono a garantire: <la tutela della concorrenza; la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica; la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema> ed in tal modo, come si legge nell’art. 1 della legge n. 239 del 2004, il legislatore statale tende a garantire <l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria>. Nello specifico la normativa ha determinato di fatto una titolarità esclusiva in capo allo Stato, anche avvalendosi dell’AEEG, delle funzioni amministrative comunque attinenti lo svolgimento di compiti in ogni modo connessi alla “politica energetica nazionale”.

Nell’epigrafe della suddetta normativa è chiaro cogliere l’intento di ricondurre il settore energetico nell’alveo delle c.d. competenze trasversali, esplicitamente elencate, di cui al secondo comma dell’art. 117. Nello specifico, in aderenza ai principi fondamentali definiti dalla normativa statale senza che venga individuata una regola generale, la maggior parte delle funzioni amministrative connesse agli oggetti -anch’essi individuati dalla normativa statale – attratti nella materia <politica energetica nazionale> risultano riservate allo Stato¹².

L’ulteriore parametro interposto, individuato dalla Corte nelle disposizioni contenute nell’art. 52 *quiquies* del D.P.R. n. 327 del 2001, constava del procedimento *ad hoc* individuato dalle stesse e relativo all’autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, nello specifico ricomprese nella rete nazionale dei gasdotti.

Sulla scorta della pronuncia, con numerosi profili di analogia, dell’anno precedente - Sentenza n. 182 del 2013 – , spesso richiamata, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Governo in relazione alla normativa regionale, asseritamente lesiva del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione.

Il Giudice delle Leggi, anche per effetto della mancata costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, comportamento processuale a tutti gli effetti costituente un’ ammissione o quantomeno una mancata contestazione delle argomentazioni governative¹³, concentrandosi esclusivamente sui profili di lesività della potestà legislativa statale, riscontra la fondatezza della questione nei termini prospettati non esimendosi da considerazioni ulteriori, pur ascrivibili alla categoria degli *obiter dicta*.

¹² Efficacemente sul punto E. DI SALVATORE, *La materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” nella giurisprudenza costituzionale (gennaio – maggio 2010)*, in *Rivista A.I.C.* del 02.07.2010.

¹³ Trattandosi com’è noto di giudizio contenzioso con istruttoria a carattere acquisitivo, non dispositivo né inquisitorio, v. A. CERRI, *Il profilo fra argomento e termine della questione di costituzionalità*, in *Giur. Cost.*, 1978;

Una prima è quella contenuta al punto 3.1 del Considerato in diritto - che rinvia a Cort. Cost. Sent. 182/2013 - per cui le esigenze di carattere unitario relative alla localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti sarebbero <tanto più valevoli di fronte al rischio sismico>. Ebbene una considerazione di tal guisa potrebbe giustificarsi semmai al cospetto di una normativa regionale nella cui applicazione potrebbe determinarsi un *vulnus* al minimo standard di tutela relativa all'ambiente e alla salute da riconoscersi in modo uniforme a tutti i residenti nello Stato. Appare invece di difficile collocazione logica nel contesto di un'argomentazione mirante a far emergere l'incostituzionalità di una disciplina, derogatoria sì, ma *in melius*, rispetto alle previsioni del legislatore statale.

A sostegno di tale considerazione ben può richiamarsi in via analogica la copiosa giurisprudenza dei primi anni successivi la riforma del Titolo V, con cui la Consulta ha opportunamente messo in luce che la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» non è una «materia» bensì un «valore»¹⁴ costituzionalmente protetto, tale che non è escludibile un intervento regionale in materie quali il governo del territorio, la tutela della salute per le quali quel valore assume rilievo¹⁵.

In tale ottica veniva delineato l'orientamento per cui alla legislazione nazionale competerebbe la funzione di garantire un <nucleo minimo>¹⁶ di tutela ambientale, salva la facoltà per le Regioni di introdurre prescrizioni più rigorose.

In secondo luogo risulta quantomeno forzato il ragionamento per cui l'«incompatibilità *a priori*» determinata dalla normativa regionale tra le zone sismiche di prima categoria e le centrali di compressione a gas sarebbe lesiva del principio di sussidiarietà come determinato dall'art. 118 e del principio di leale collaborazione. Una prima considerazione di carattere formale riguarda la natura aprioristica dell'incompatibilità disposta dalla normativa regionale. La classificazione del territorio in zone sismiche, da ultimo prevista dalla O.P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006, recante criteri generali per la categorizzazione, è infatti l'effetto di una normativa tecnica di emanazione statale— che peraltro aveva allo scopo incaricato le

¹⁴ V. B. CARAVITA, *Diritto Pubblico dell'Ambiente*, Bologna, 1990 pp. 44-45 nonché del medesimo autore *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di formazione per la tutela dell'ambiente* in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e Diritto*, I, Firenze, 1999 p.185.

¹⁵ V. Corte cost. Sentenza 26 luglio 2002 n. 407.

¹⁶ Il riferimento al “nucleo minimo” emerge altresì nella sentenza n. 311 del 2003 e nella sentenza n. 391 del 2005; si ravvisano comunque pronunce che sottendono una diversa impostazione di principio, ad esempio in materia di comunicazioni elettroniche, sono state ritenute incompatibili le restrizioni poste dai legislatori regionali (Veneto e Lombardia) che introducevano vincoli ulteriori rispetto alla legislazione statale (Codice per le Comunicazioni elettroniche) per l'apertura e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa, v. Cort Cost. Sentenze 30 gennaio 2009 n.25, 18 gennaio 2008 n. 1, 7 marzo 2008 n. 51, 14 marzo 2008 n. 63, , 23 novembre 2007 n. 401, 14 dicembre 2007 n. 430 e n. 431, , 3 marzo 2006 n. 80, 27 luglio 2004 n. 272 e 13 gennaio 2004 n. 14.

amministrazioni regionali ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 112/1998 - certamente non dipendente dalla *voluntas* del legislatore regionale .

Avendo quale antecedente logico-giuridico proprio una disposizione recata da una fonte statale, per giunta di carattere tecnico, la ritenuta lesività del principio di leale collaborazione non risulta un criterio funzionale allo scrutinio di costituzionalità della normativa *de quo*. Se infatti la leale collaborazione, assunta a principio informatore nelle materie a potestà legislativa concorrente, implica l'illegittimità di norme contenenti la vincolatività di decisioni di uno solo dei soggetti tra cui la potestà è ripartita allo scopo di indurre Stato e Regioni al raggiungimento di una soluzione idonea a ottenere una convergenza di interessi, nel caso di specie è da escludere una strumentalità di eventuali intese al componimento dei suddetti interessi, ciò per due ordini di ragioni.

In primis nella fattispecie disciplinata dalla normativa regionale non sembrano potersi individuare interessi confliggenti, trattando di un'incompatibilità limitata geograficamente, non strumentale alla tutela di interessi regionali particolari differenziabili da quello generale dello Stato alla tutela della salute della comunità soggiornante in determinate aree. In secondo luogo, proprio per effetto della relatività del limite individuato dalla norma regionale appare comunque possibile il soddisfacimento dell'interesse statale, come determinato dalle norme - parametro interposte, attraverso una collaborazione con la Regione che tenga conto del vincolo imposto agli Organi della Giunta in relazione alle zone di pericolosità sismica di prima categoria.

L'argomentazione già adottata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 182 del 2013 (punto 2.2. dei *considerata* in diritto) – ed esplicitamente richiamata dalla Pronuncia in commento – per cui la norma sarebbe illegittima poiché preclusiva in relazione a *<qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque costretto a negare a priori l'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti>*, pur prescindendo da ogni valutazione circa l'idoneità del parametro, sembra non aver tenuto conto della relatività del vincolo imposto dalle normative.

Considerazioni in parte riproductive di quelle già svolte con riferimento alla necessità di un'omogenea tutela, su base nazionale, dei consociati al cospetto del rischio sismico devono svolgersi in relazione al punto 3.2. della stessa pronuncia relativo alla necessità di studi particolareggiati della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio.

Giova ripercorrere il ragionamento del Giudice delle Leggi, che nel punto 2. delle considerazioni in diritto, in cui richiama la precedente giurisprudenza recante i criteri per l'identificazione della materia in cui deve rispettivamente collocarsi ciascuna disposizione censurata.

Nel caso di specie, sarebbe appunto la <produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia> risultando così norme-parametro quelle dettate dalle normative interposte dinanzi menzionate.

Secondo l'avviso della corte (punto 3.2. delle considerazioni in diritto), rispetto agli stessi principi fondamentali, la previsione del summenzionato studio, *<interferisce illegittimamente con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli impianti di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale ai fini della localizzazione e realizzazione degli impianti di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.*

Da ciò segue il contrasto con gli evocati parametri interposti, i quali, in virtù delle richiamate esigenze unitarie, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, riservano al legislatore statale la disciplina dei relativi procedimenti> anche nell'ottica di garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale *<le ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti>* relative alla localizzazione degli impianti di interesse nazionale.

Da ciò non può che ricavarsi una implicita contraddittorietà delle motivazioni offerte dalla Consulta. Presupponendo infatti un preliminare vaglio di ragionevolezza e dunque una preliminare considerazione, delle peculiarità del caso – non ultima la considerazione degli eventi catastrofici avvenuti in Abruzzo nell'aprile del 2009 – senza voler negare il «preminente interesse generale al programmato reperimento e sfruttamento delle fonti di energia»¹⁷, e della necessità di una disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese già individuati dalla Corte Costituzionale come vitali interessi della collettività, appare incoerente il successivo richiamo -pur se incidentale - alle unitarie esigenze di tutela *<tanto più valevoli di fronte al rischio sismico>*.

Infatti tale considerazione relativa alla necessaria unitarietà della tutela di fronte al rischio sismico appare avulsa dal contesto logico svolto nella pronuncia, in cui la norma scrutinata risulta censurabile per violazione dei principi fondamentali in materia di energia, mancando

¹⁷ Corte cost. Sent. 7 marzo 1964 n. 13.

ogni riferimento a diverse materie, quali la tutela rispetto al rischio sismico, rispetto a cui comunque non avrebbe rappresentato una *deminutio* delle garanzie statali.

Il richiamo sembrerebbe invece sottendere l'omesso riferimento alla materia <tutela della salute>, misteriosamente assente nell'*iter* logico della Corte, nel cui ambito avrebbe dovuto più opportunamente collocarsi la norma caducata, proprio in considerazione <*della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (ex plurimis, sentenze n. 300 del 2011, n. 430 e 165 del 2007)*>¹⁸.

La stessa difesa erariale aveva in subordine ricondotto la disposizione agli ambiti <livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali> o <ordine pubblico e sicurezza> sottolineando come la disposizione regionale fosse finalizzata a <*limitare eventuali danni all'incolumità pubblica e al territorio che il danneggiamento dei gasdotti provocato da un sisma potrebbe causare, [e al ..], tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico*>¹⁹.

Trova conferma l'impressione di una metodologia valutativa basata sulla situazione di fatto sottostante, volta al superamento delle questioni sollevate dalla politica energetica nazionale che spesso conduce a evidenti forzature dalla lettura delle disposizioni della Costituzione. Così, sulla base di quanto precede, l'omessa menzione nelle considerazioni in diritto della Corte financo dei citati ambiti esplicitamente indicati dalla difesa erariale, appare finalizzata a una semplificazione dello scrutinio di legittimità con l'individuazione di un parametro, quale quello della normativa interposta (L. 239 del 2004), non dirimente rispetto alle numerose materie trasversali connesse all'ambito energetico ma coerente con i più recenti disegni di revisione costituzionale che vorrebbero ricondurre la materia all'esclusiva potestà legislativa statale²⁰.

¹⁸ V. Corte cost. sent. 9 maggio 2014 n. 119 punto 2 *considerato in diritto*

¹⁹ V. Corte cost. sent. 9 maggio 2014 n. 119 punto 1.4 del *ritenuto in fatto*

²⁰ Si veda l'art. 18 del ddl costituzionale n. 3252 d'iniziativa dei senatori Ceccanti, Pastore, Adamo, D'Alì, Morando, Treu, Vitali, Chiaromonte, Garavaglia, De Luca, De Sena, Legnini, Lumia, Negri, Palmizio, Passoni, Peterlini, Ramponi, Santini, Saro, Sangalli, Tonini, Zanoletti, Castiglione, Lenna, Saia e Pinotti, recante "Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni", presentato in data 11 aprile 2012; più di recente il disegno di legge costituzionale (Atto Senato n. 1429 presentato dal presidente del consiglio dei ministri (Renzi) e dal ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento (Boschi) comunicato alla presidenza l'8 aprile 2014 recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione";